



COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO PROGETTO NORMA IN VIA COL DI GUARDA

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00, in Susegana nella Sala Consiliare della Sede municipale, a seguito di convocazione del Sindaco n. 14898 in data 21 SETTEMBRE 2012, regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario generale dott.ssa Ginetta Salvador.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

1	SCARPA VINCENZA	SI
2	MONTESEL GIANNI	SI
3	DE ZAN ACHILLE	SI
4	PETTENO' ALESSANDRO	SI
5	CESCA SERGIO	SI
6	TOMASELLI LORENZO	SI
7	BARDIN MATTEO	SI
8	CHIESURIN DANIELE	SI
9	FOLTRAN MATTEO	SI
10	CENEDESE FEDERICO	SI
11	CARUSO GIUSEPPINA	SI
12	MENEGHIN ANDREA	SI
13	BRESCANCIN ROBERTA	SI
14	MONTESEL DANIELE	SI
15	BORTOLUZZI RUDY	SI
16	MASET GIUSEPPE	SI
17	POZZOBON DAVIDE	NO

PRESENTI 16 ASSENTI 1

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno ing. Enrico Maretto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri ANDREA MENEGHIN, GIUSEPPINA CARUSO, RUDY BORTOLUZZI.

Invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, 10/10/2012

Messo Comunale

Alessia Damo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 3718 del 28 novembre 2006, avente ad oggetto: “Comune di Susegana (TV), Nuovo Piano Regolatore Generale 2001. Approvazione definitiva Art. 45, 46 L.R. 27/6/1985, n.61”- pubblicata sul B.U.R. n.109 del 19.12.2006, è stato definitivamente approvato il nuovo Piano Regolatore Comunale;
- che il P.R.G. è entrato in vigore il giorno 3 gennaio 2007;
- che la ditta Barel Loretta titolare dell'azienda agricola Maso di Villa, ha presentato in data 10.01.2012, in atti al n. 315 del 10.01.2012, istanza di variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 L.R. 61/1985 per redazione di Progetto Norma in zona agricola E1 Pedrè/Doline al fine di realizzare una cantina aziendale di vinificazione e stoccaggio vini;
- che detta azienda è proprietaria di un fondo con soprastanti fabbricati rurali sito in via Col di Guarda, n. 15 e catastalmente censito al C.T. Fg. 7 mappali n.ro 741, 742, 752;

dato atto che secondo il P.R.G. vigente l'area in argomento ricade in zona Agricola E1 Pedrè Doline con la presenza di fabbricato oggetto di tutela – grado di protezione 3 (a – e priva di specifica scheda aziendale e Progetto Norma;

ricordato che la zona del Pedrè risulta essere un sito di particolare pregio paesaggistico e di fragilità morfologica, e come tale, gli interventi ammissibili, secondo le vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G., sono quelli previsti per la zona agricola E1 con l'ulteriore limitazione/condizione all'edificazione legata alla natura del sito;

che gli articoli 35 e 37 delle norme tecniche di attuazione, norme di riferimento per l'area in esame, disciplinano l'edificazione di nuove strutture agricolo-produttive, nel rispetto della Legge Regionale di riferimento (art. 48 co 7 ter L.R. 11/2004) attraverso lo strumento urbanistico del Progetto Norma;

considerato che i Progetti Norma sono il risultato di specifiche valutazioni di compatibilità ambientale, di difesa del territorio e di sostenibilità dell'intervento proposto e delimitano specifiche azioni da intraprendere a seconda degli interventi previsti - nuova edificazione o ristrutturazione - nell'area del Pedrè Doline;

vista la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di variante puntuale, a firma del tecnico incaricato dalla ditta, arch. Possamai Simona, in atti al n. 315 del 10.01.2012, costituita dai seguenti elaborati:

- 1)estratto di P.R.G. - sub a)
- 2) relazione tecnico-agronomica – sub b);
- 3) pianta generale delle coperture – sub c);
- 4) estratto di mappa – sub d);
- 5) documentazione fotografica - sub e);
- 6) estratto del P.T.C.P. - sub f);
- 7) relazione tecnico-illustrativa – sub g);
- 8) relazione paesaggistica – sub h);
- 9) verifiche di incidenza significative in zone SIC e ZPS – sub i);
- 10) relazione di compatibilità idraulica – sub l);
- 11)relazione geologica-geotecnica – sub m);
- 12) elaborato grafico tav. 1 stato di fatto – sub n);
- 13) elaborato grafico tav. 2 progetto – sub o);

dato atto che l'istanza di variante al P.R.G. è stata esaminata:

- 1) dalla commissione urbanistica nella seduta del 13.03.2012 con esito favorevole;
- 2) dalla commissione urbanistica nella seduta del 08.03.2012 con esito favorevole con le seguenti prescrizioni: “in fase di progettazione si richiede di tener conto della caratteristica del fabbricato esistente e degli eventuali rapporti vuoto/pieno relativi al progetto in oggetto, al fine di evitare una volumetria impattiva”;

dato atto ancora che è stato acquisito il parere favorevole del Genio Civile di Treviso con nota del 2.4.2012 prot. 155718/63.05, in atti al n. 5606 del 5.4.2012 come di seguito riportato: “favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 e della D.G.R. 3637/2002, con la prescrizione che per quanto riguarda la compatibilità idraulica, oltre che quella con le condizioni geomorfologiche dei terreni, dovranno essere adottate le soluzioni progettuali proposte dal dott. Luchetta”;

rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06.07.2012 è stata adottata la variante parziale al P.R.G., ai sensi art. 50, comma 4, lettere l), L.R. n. 61/1985,

atteso che la procedura di deposito e pubblicazione presso questo Ente e presso la Segreteria Provinciale si è svolta regolarmente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 07.08.2012 e nei venti giorni successivi non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia, come da nota, di quest'ultima, prot. n. 99632 del 10.09.2012, in atti al n. 14262 del 11.09.2012;

visto il sito di particolare pregio ambientale, ove risulta presente un fabbricato rurale destinato parte a residenza e parte ad attività agrituristica e un piccolo annesso rustico, si ritiene che la proposta progettuale presentata, si meritevole di approvazione, in quanto:

- 1) la realizzazione del nuovo manufatto si sviluppa su due livelli seguendo l'andamento naturale del terreno;
- 2) il nuovo edificio viene a posizionarsi in secondo piano rispetto all'edificio principale di particolare pregio paesaggistico, conservandone l'orientamento;
- 3) non sono previste ulteriori opere infrastrutturali, mantenendo inalterati gli accessi esistenti al fondo;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della variante parziale in oggetto secondo l'iter previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. 61/85;

vista la legge regionale n. 2 del 9.1.2012 con la quale è stato prorogato il termine al 31.12.2012 entro il quale sono fattibili varianti parziali al P.R.G. ;

vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area IV in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente esito:

presenti:	16
votanti:	13
astenuti:	3 Bortoluzzi, Brescancin del Gruppo "Ascoltare per scegliere", Maset del Gruppo "Indipendenti per rinnovare Lega Nord-Liga Veneta-Susegana"
favorevoli:	12
contrari:	1 Montesel Daniele del Gruppo "Ascoltare per scegliere"

DELIBERA

1- di approvare la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Susegana, ai sensi dell'art. 50 co. 4 lettera l) della L.R. 61/1985, composta dagli elaborati citati in premessa e che si intendono per integralmente riportati;

2- di dare atto che la Variante approvata acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ai sensi del comma 8, dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 trasmettendone copia alla struttura Regionale competente;

3- di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area IV;

4- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267

Susegana, 21/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Eddy Dall'Anese

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO PROGETTO
NORMA IN VIA COL DI GUARDA**

Trascrizione interventi:

SINDACO: Questo punto era stato dettagliatamente esposto e dettagliatamente discusso nel consiglio comunale del 6 luglio 2012, successivamente era stata pubblicata la deposizione di tutti gli atti e la possibilità per chiunque di presentare osservazioni od opposizioni a questa modifica adottata e, non essendo pervenuta nessuna osservazione, né opposizione, noi in questa seduta andremo all'approvazione della variante parziale al PRG. Ci sono domande, commenti?

ASS. MARETTO: Noi andiamo ad approvare definitivamente questo piano norma; come diceva il Sindaco, è stato già adottato nella seduta del consiglio comunale del 6 luglio, non sono arrivate osservazioni e pertanto possiamo approvare.

CONS. DANIELE MONTESEL: Riguardo all'approvazione del piano norma, ribadisco il mio voto contrario, l'avevo già motivato nell'adozione. Vorrei precisare questo che non è una contrarietà sul privato, sulla persona che deve fare l'investimento o deve mettere ulteriori servizi nella propria attività ed ha le proprie esigenze, però spero che nella prossima adozione di questo tipo, si possa trovare anche una convenzione dove ci sia anche l'accordo tra pubblico e privato, e dove ci sia un po' di utilità pubblica, nel senso che il privato corrisponda anche un impegno e un beneficio anche per il Comune insomma.

CONS. BRESCANCIN: Volevo capire, proprio in merito alla votazione che abbiamo avuto il 6 luglio, se voi avete ipotizzato, in fase di rilascio della concessione, una convenzione di qualche genere con questa azienda, a fronte di quella che è una variante ad hoc che parla di interesse pubblico.

ASS. MARETTO: Vorrei dire che, con questa variante che facciamo al piano regolatore, noi, di fatto, non regaliamo nulla al privato e non facciamo nessuna convenzione, perché il privato ha da un lato tutti i requisiti per fare questo intervento edilizio. La legge prevede che questo intervento edilizio vada fatto attraverso questa procedura, e questo intervento edilizio non è una lottizzazione, non si vanno a fare metri cubi di nuova edificazione residenziale, è un piccolo intervento che serve a loro per sviluppare un'attività economica agrituristica. Quindi sulla base di questo e sulla base di quello che dice la normativa, non abbiamo fatto nessuna convenzione.

CONS. BRESCANCIN: A fronte delle affermazioni che lei ha appena praticamente motivato, io posso dire che non sarebbe stata necessaria una variante ad hoc se fosse stato possibile prescindere, e quindi io intendo dire che con questa prassi, con quello che sta accadendo praticamente con questa azienda che, dal nostro punto di vista, nel momento in cui c'è l'opportunità di creare posti di lavoro ci sta benissimo, però crediamo fortemente che questo non apra una porta, apra un portone sulla realtà di Collalto di edificazione perché ci saranno altre aziende e per cui volevamo capire come intende muoversi l'Amministrazione comunale, se intende riservarsi qualcosa per fini propri, per dare sbocco a quello che è, l'articolo 50 parlava di interesse pubblico e ritorno alla collettività.

ASS. MARETTO: Il piano norma che, come ben lei sa, si va ad attuare solo nell'area Pedrè Doline che è un'area di particolare pregio, permette all'Amministrazione di avere un controllo maggiore, sugli interventi che i privati vogliono fare sul loro territorio. È ovvio che il fatto che passa attraverso il controllo dell'Amministrazione, non voglia dire che si apre una porta, che tutti possono fare quello che vogliono, perché tutto è regolato dalla normativa, ogni progetto ha gli enti che lo controlleranno, il Genio civile, la Soprintendenza, ed ogni intervento che avviene in quest'area è un intervento che da un lato ha sempre un interesse pubblico, nel momento in cui io ho una presenza economica sul territorio, mi fa da volano economico, crea posti di lavoro, controlla il territorio perché ho persone che vivono e risiedono nel territorio.

CONS. BORTOLUZZI: Solo la richiesta ma forse è il Segretario comunale che mi può rispondere: gli atti sono stati depositati a decorrere dal 7 agosto. Poteva essere aspettato dopo, prima, c'erano dei tempi. Diciamo che i 20 giorni sono caduti in un periodo effettivamente infelice, e cioè a cavallo delle festività, e

quello ha anche forse penalizzato l'opportunità di presentare osservazioni. Diciamo che dal consiglio comunale ci sono dei tempi per depositare gli atti? Non so, è una domanda che faccio.

SEGRETARIO GENERALE: Non ci sono tempi particolari. Evidentemente prima di allora, il consiglio comunale è stato fatto il 4 luglio mi pare, il 6 luglio ed evidentemente la mole anche della delibera, probabilmente anche la deregistrazione degli interventi e tutto quel che ne consegue, ha determinato che siamo giunti a quella data. Peraltro la legge non fa differenze, non ci vieta di pubblicare gli avvisi durante il periodo feriale; quello era il periodo in cui è caduto è in quel periodo è stato fatto l'avviso. Il quale avviso, peraltro pubblicato sull'albo pretorio on-line, può essere visto da chiunque ovunque esso sia e in qualsiasi ora del giorno, della notte, per cui, tutto sommato, al giorno d'oggi forse il periodo delle ferie può anche incidere meno rispetto alla possibilità o meno di avere notizia delle cose che sono messe all'albo. Per il resto non saprei dire altro.

CONS. BORTOLUZZI: In realtà osservavo che ci sono effettivamente 30 giorni dal Consiglio alla data e quindi tutto sommato...

ASS. GIANNI MONTESEL: È stata fatta un'affermazione che con un progetto di questo tipo si aprono le porte per chissà che cosa a Collalto: vorrei portare tutto nel giusto solco di un argomento del genere perché stiamo discutendo di un'azienda agrituristica, dunque che ha le caratteristiche per essere un'azienda agricola, di un intervento di 150 m² per fare una cantina. Allora, se nei nostri discorsi continuamente ci opponiamo, diciamo che la burocrazia è il male dell'Italia e poi quando affrontiamo le discussioni in Consiglio comunale invece diventiamo censori anche delle costruzioni di 150 metri. Io vorrei dire solamente che la variante si fa perché siamo in zona protetta dal piano Pedrè Doline, cioè un vincolo posto dalla Regione. I signori, solo perché arrivati in ritardo, non hanno presentato un loro progetto norma e non potevano costruire i loro 150 m² perché per l'azienda agricola con un semplice piano aziendale potevano costruire molto di più se non ci fosse stato il vincolo del progetto norma. Tanto è vero che un'azienda, in linea d'aria a 300 m, sta costruendo una cantina di 800 mq solamente col piano di sviluppo centrale, è il declivio successivo, è fuori per 30 m dal Pedrè Doline. Dunque non si apre nessuna porta, si va solamente ad interpretare la normativa per consentire lo sviluppo di un'attività che nient'altro perché 150 m sono 150 m, non è che si stia facendo la cantina di due o 3000 mq. Perché col Pedrè Doline in Val dell'oca la commissione urbanistica ha vietato la costruzione di una cantina di 1000 mq, perché l'ha ritenuta eccessiva. In questo caso stiamo parlando di un semplice piccolo annesso rustico in zona ambientalmente compatibile, perché viene anche mascherata e che va a tutto vantaggio della possibilità di operare di quell'azienda agricola che può quindi anche essere agrituristica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Vincenza Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data ____

Segretario Generale
Ginetta Salvador
